



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

## Settore Politiche Agricole

Anticipata per posta elettronica

Genova, 21 gennaio 2010

Prot. n. pg 2010/10365  
G7.2.1/3 2010

*Allegati:*

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO SEDI

Oggetto: programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 – chiarimenti sui requisiti soggettivi dei beneficiari della misura 125 (infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura).

### 1 - QUESITI

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi dei beneficiari della misura 125 (infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura) e della parallela misura 411/125, attuata dai Gruppi di azione locale (GAL). Queste richieste si possono sintetizzare nei seguenti quesiti:

- 1) Quali sono le tipologie di strade o di acquedotto ammissibili a finanziamento;
- 2) come si identificano gli imprenditori agricoli e forestali che devono costituire la prevalenza dei *consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole e altre forme di natura sociale legalmente costituite*, che possono beneficiare della misura 125;
- 3) su quale base si debba verificare la prevalenza di imprenditori agricoli e forestali;
- 4) se la prevalenza di imprenditori agricoli e/o forestali debba verificarsi anche nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un ente parco;
- 5) come si debba verificare la prescrizione, dettata dalla misura, secondo la quale *“gli investimenti devono servire una moltitudine di aziende agricole”*.

## **2 - QUADRO NORMATIVO**

Il quadro normativo è costituito da:

- a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento al 25° “considerando” e all’articolo 30;
- b) regolamento (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- c) il programma regionale di sviluppo rurale, e in particolare la misura 125;
- d) codice civile, con particolare riferimento agli articoli 12 e seguenti (associazioni), 863 (consorzi di miglioramento fondiario), 2247 e seguenti (società), 2511 e seguenti (cooperative), 2135 (imprenditore agricolo);
- e) il testo unico sulle imposte dirette (DPR n. 917/1986 e s.m. e i.), con particolare riferimento all’articolo 32 (reddito agrario).

## **3 - CONSIDERAZIONI**

### **3.1 – Demarcazione e sistemi di controllo**

Il regolamento 1698/2006 individua tre obiettivi essenziali che trovano corrispondenza in altrettanti assi sui quali è articolata la programmazione regionale. La misura 125 rientra nell’asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” che ricomprende una serie di misure destinate al rafforzamento dell’agricoltura competitiva.

Nel corso del negoziato, gli Uffici della Commissione hanno dato grande enfasi alla corretta definizione degli investimenti finanziabili e alla loro conseguente collocazione negli assi e nelle misure, in coerenza con gli obiettivi principali. Ne è risultata una puntuale demarcazione fra i tre assi del PSR. In base ai principi di demarcazione sopra ricordati, il medesimo tipo di intervento non può essere sostenuto contemporaneamente da due o più misure del PSR. Quindi, anche laddove diverse misure del PSR sostengono interventi apparentemente simili, i

principi di demarcazione impongono di distinguerli in base a criteri verificabili come area geografica, caratteristiche del beneficiario, finalità dell'intervento, eccetera.

Nella fattispecie, il finanziamento di strade e acquedotti può avvenire attraverso la misura 125 e anche attraverso la misura 322. Tuttavia, diverse sono le finalità e conseguentemente diverse le caratteristiche delle operazioni e dei soggetti ammessi al finanziamento: nel primo caso (misura 125) si tratta di infrastrutture finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e della selvicoltura, nel secondo caso (misura 322) di infrastrutture a servizio della popolazione residente nelle frazioni dei comuni rurali.

In definitiva, laddove si tratta di infrastrutture a prevalente servizio della popolazione residente si può ricorrere solo alla misura 322, laddove attivata, mentre possono essere finanziate con la misura 125 solo infrastrutture finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e della selvicoltura.

Si ricorda infine che il regolamento (CE) n. 1975/2006 definisce le caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo. In particolare, i controlli devono essere basati su indicatori oggettivi e verificabili, anche da soggetti terzi e anche a distanza di tempo. Le prime due missioni di controllo, effettuate dalla Commissione europea in Italia, hanno confermato puntualmente questi principi e quindi l'esigenza di garantire la tracciabilità dei controlli effettuati e la verificabilità dei documenti di supporto.

### **3.2 - Finalità e tipologie costruttive delle infrastrutture**

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, le infrastrutture finanziate attraverso la misura 125 devono avere finalità e caratteristiche costruttive coerenti con gli obiettivi dell'asse 1 di cui la misura fa parte.

Tali infrastrutture devono pertanto essere destinate al miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale consentendo l'accesso ai terreni agricoli con mezzi idonei alle finalità produttive delle aziende agricole cui la strada dà accesso (trattrici, motocoltivatori, ecc.). Le strade non devono pertanto ordinariamente avere un fondo asfaltato o cementato, tranne che per esigenze di stabilità dovute a pendenze particolari.

È infine opportuno ricordare che la misura 125 finanzia infrastrutture di uso collettivo. Pertanto, la misura 125 non può finanziare il collegamento tra la singola azienda agricola e l'infrastruttura di uso collettivo. Queste parti di uso individuale possono essere eventualmente finanziate dalle misure 121 o 122.

### **3.3 - Identificazione dei soggetti beneficiari**

La misura 125 identifica i soggetti beneficiari in:

- Enti pubblici,
- Enti Parco
- Consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole e ogni altra forma di natura sociale legalmente costituita. Tali soggetti, di cui possono far parte anche proprietari o conduttori di terreni agricoli e/o forestali, devono essere costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli e/o forestali.

Per quanto riguarda il terzo tipo di beneficiario, premesso che non sussistono difficoltà nell'identificazione dei proprietari o conduttori di terreni, si pone invece il problema di identificare in modo inequivocabile gli imprenditori agricoli e/o forestali che devono costituire la prevalenza del soggetto di carattere associativo.

Il PSR, misura 125, non prescrive particolari requisiti per l'identificazione degli imprenditori agricoli e/o forestali, quali per esempio l'iscrizione al registro delle imprese o il possesso di partita IVA, al contrario di altre misure del medesimo PSR (per esempio: misure 112 e 121). Se ne deve pertanto dedurre che questi requisiti formali (partita IVA e iscrizione al registro delle imprese) non sono indispensabili.

Resta tuttavia fermo il fatto che, come prescrive il citato regolamento 1975/2006, il possesso del requisito specifico di ammissibilità (in questo caso: la prevalenza di imprenditori agricoli e/o forestali) deve essere comunque verificato e tracciato in modo inequivocabile e riproducibile in caso di controlli successivi.

A tal fine è indispensabile, in primo luogo, definire gli elementi di identificazione degli imprenditori agricoli e forestali specifici per la misura 125.

La definizione di imprenditore agricolo (e forestale) è data dal codice civile, articolo 2135. Tuttavia, come si è già osservato, non tutti gli imprenditori agricoli e forestali di cui all'articolo 2135 del codice civile detengono una partita IVA e sono iscritti al registro delle imprese. Si rende quindi necessario definire un metodo di verifica del requisito di imprenditore agricolo e forestale per quei soggetti che non hanno partita IVA né risultano iscritti al registro delle imprese.

Soccorre a questo riguardo l'articolo 32 del testo unico sulle imposte dirette, il quale assoggetta a imposta il reddito agrario, risultante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Pertanto, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile devono quanto meno risultare, a fini fiscali, detentori di un reddito agrario dichiarato.

Si può quindi concludere che, ai fini della misura 125 del PSR, possono essere considerati imprenditori agricoli e/o forestali i soggetti che svolgono effettivamente un'attività agricola e forestale di cui all'articolo 2135 del codice civile e detengono almeno uno dei seguenti requisiti formali:

- 1) Partita IVA agricola;
- 2) iscrizione al registro delle imprese, sezione agricola;
- 3) presenza di un reddito agrario nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (attraverso il "modello Unico" o attraverso il "modello 730").

#### **3.4 - Verifica della prevalenza di imprenditori agricoli e forestali nel caso il beneficiario sia un soggetto privato**

Il concetto di prevalenza deve necessariamente riferirsi, in modo specifico, al tipo di soggetto che presenta la domanda di aiuto. La prevalenza, cioè, deve essere valutata in termini di potere decisionale all'interno dell'organismo associativo. In definitiva, gli imprenditori agricoli e forestali devono detenere la maggioranza del potere decisionale (ossia la prevalenza) nell'organismo associativo.

Come si è già specificato più sopra, il PSR prevede tra i beneficiari: *consorzi di miglioramento fondiario, cooperative agricole e altre forme di natura sociale legalmente costituite.*

Con riferimento al codice civile, si possono pertanto verificare i seguenti casi:

- 1) associazioni (articolo 12 e seguenti);
- 2) consorzi di miglioramento fondiario (articolo 863);
- 3) società (articolo 2247 e seguenti);
- 4) società cooperative (articolo 2511 e seguenti).

Generalmente, salvo diversa disposizione degli atti, nei primi due casi (associazioni e consorzi di miglioramento fondiario) il potere decisionale è esercitato da tutti i soci in forma paritaria. Di conseguenza, la prevalenza degli imprenditori agricoli e forestali si verifica sulla base del numero dei soci, salvo diversa disposizione degli atti (statuto e/o atto costitutivo).

Nel terzo caso (società), la situazione risultante dal codice civile è piuttosto complessa, anche se normalmente il potere decisionale dei soci è proporzionale ai rispettivi conferimenti. È comunque opportuno verificare sempre le specifiche disposizioni statutarie. Nel caso delle società semplici (art. 2253), se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci detengano quote paritarie.

Nel quarto caso (società cooperative) il codice civile (art. 2538) prevede la seguente modalità generale: *Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.* Tuttavia, *nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.* Si devono quindi verificare le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.

### **3.5 - Verifica della prevalenza di imprenditori agricoli e forestali nel caso il beneficiario sia un ente pubblico**

La misura 125 del PSR, nell'elencare i beneficiari, limita ai soggetti privati il concetto di prevalenza degli imprenditori agricoli e forestali tra i soci. Questa limitazione è ovvia, dal momento che gli enti pubblici non hanno soci.

Tuttavia, è necessario considerare quanto segue:

- 1) la misura 125 si colloca all'interno dell'asse 1 del PSR, dedicato nel suo complesso al miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- 2) inoltre, come chiarisce il 25° "considerando" del regolamento (CE) n. 1698/2005, *le infrastrutture agricole dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale;*
- 3) infine, si devono evitare disparità di trattamento tra beneficiari pubblici e privati, che determinerebbero conseguenze non rispondenti ad alcuna ragione di carattere strategico. I criteri di selezione dei progetti relativi alla misura 125, infatti, non prevedono differenze tra beneficiari di natura pubblica e privata.

Si rende quindi indispensabile esaminare in modo del tutto analogo, dal punto di vista dei requisiti di ammissibilità, i progetti presentati da soggetti pubblici e privati.

Dal momento che, come già osservato, gli enti pubblici non hanno soci, non resta che verificare la prevalenza degli imprenditori agricoli e forestali a livello di utenti dell'infrastruttura, cioè di quei soggetti che traggono utilità specifica dall'utilizzo dell'infrastruttura. Fra questi soggetti (risultanti dall'elaborato progettuale definito comunemente "catastino degli utenti"), gli imprenditori agricoli e forestali devono risultare in maggioranza numerica. In questo modo si può dare atto che il progetto presentato da un ente pubblico rispetta l'obiettivo principale della misura, cioè contribuire allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura.

### **3.6 - Investimenti a servizio di una moltitudine di aziende agricole**

Si tratta ora di rispondere all'ultimo quesito, e cioè *come si può verificare che gli investimenti di cui alla misura 125 sono a servizio di una moltitudine di aziende agricole.*

Al riguardo si deve ricordare che:

- a) la misura 125 finanzia infrastrutture, cioè opere di utilizzo pubblico o comunque collettivo, necessarie per lo sviluppo agricolo e forestale di un comprensorio;
- b) la misura 125 non finanzia opere di utilizzo individuale o comunque limitato a pochi soggetti che, nell'ambito di un comprensorio territoriale più ampio, desiderano realizzare un'opera a loro esclusivo beneficio;
- c) in quest'ultimo caso è più appropriato il ricorso alla misura 121, che consente di finanziare anche investimenti realizzati da agricoltori associati, o alla misura 122.

Si deve quindi approfondire il rapporto tra infrastruttura e territorio. In altre parole, si può definire infrastruttura un'opera che non porta vantaggio esclusivo a uno o ad alcuni soggetti nell'ambito di un territorio più ampio, ma che porta un van-taggio a un intero territorio, costituendo tra l'altro un elemento attrattivo per il territorio stesso, e in particolare per l'insediamento di nuove imprese agricole e forestali.

Non si ritiene quindi possibile definire un numero minimo di soggetti oltre il quale si può parlare di "moltitudine", mentre invece è possibile definire una modalità di verifica che si può riassumere come segue: *si può dare atto che un'infrastruttura è al servizio di una moltitudine di imprese agricole e forestali laddove l'utilizzo dell'infrastruttura non è limitato esclusivamente ad alcuni imprenditori agricoli e forestali, individuati a priori, e impedito ad altri, che pure ne potrebbero trarre beneficio, ma potenzialmente aperto a tutti gli imprenditori agricoli e forestali ricadenti in un determinato territorio, compresi eventuali imprenditori che volessero stabilirvisi ex novo.*

Il concetto di *moltitudine* va quindi considerato in senso relativo, rispetto a un determinato ambito territoriale, nonché in senso dinamico nel tempo.

Anche se non è possibile individuare un numero minimo oltre il quale poter parlare di *moltitudine*, si deve però considerare che un numero molto ridotto di utenti dell'infrastruttura non configura, in linea di massima, una moltitudine. In questi casi è più appropriato ricorrere alla misura 121 in qualità di aziende agricole associate.

Nel caso di domande presentate da enti pubblici, l'infrastruttura può considerarsi a servizio di una moltitudine di aziende agricole senza un onere specifico di prova.

Nel caso invece di domande presentate da soggetti privati, il requisito deve essere verificato caso per caso.

#### **4 - CONCLUSIONI E INDIRIZZI**

Riassumendo le considerazioni fin qui svolte, si può concludere quanto segue:

- 1) la misura 125 del PSR può finanziare solo infrastrutture a supporto delle attività agricole e forestali; nel caso si tratti di infrastrutture prevalentemente a servizio della popolazione residente, si può ricorrere alla misura 322, ove attiva;
- 2) ai fini della misura 125 del PSR, può essere considerato imprenditore agricolo chi ha dichiarato almeno un reddito agrario (attraverso il “modello unico” o attraverso il “modello 730”), relativo ai terreni serviti dall’infrastruttura in esame, nell’ultimo anno fiscalmente disponibile e continua effettivamente a esercitare un’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile (comprese, quindi, le attività connesse alla selvicoltura) sui medesimi terreni; ovviamente, si può altresì considerare imprenditore agricolo o forestale chi è in possesso di partita IVA e di iscrizione al registro delle imprese, sezione agricola – in questi ultimi casi non è necessario acquisire i dati relativi al reddito agrario;
- 3) nel caso dei beneficiari privati, la prevalenza degli imprenditori agricoli e forestali deve essere verificata in termini di potere decisionale nell’ambito dell’associazione, consorzio, società o cooperativa, secondo le pertinenti disposizioni stabilite dalla legge (codice civile) o dagli atti (statuto o atto costitutivo), come meglio precisato nel paragrafo 3.4;
- 4) nel caso di beneficiari pubblici, la prevalenza (numerica) degli imprenditori agricoli e forestali deve essere comunque verificata nell’ambito degli utenti dell’infrastruttura;
- 5) nel caso di beneficiari privati, il requisito in base al quale l’infrastruttura deve essere al servizio di una moltitudine di imprese agricole si verifica laddove l’utilizzo dell’infrastruttura non è limitato esclusivamente ad alcuni imprenditori agricoli e forestali individuati a priori, ma potenzialmente aperto a tutti gli imprenditori agricoli e forestali ricadenti in un determinato territorio, compresi eventuali imprenditori che volessero stabilirvisi ex novo.

Restano ferme le altre disposizioni stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento all’obbligo di mantenere invariata la destinazione d’uso agricola/forestale dell’infrastruttura per almeno dieci anni e, nel caso delle infrastrutture forestali, la specifica finalizzazione all’esercizio dell’attività selvicolturale.

\* \* \* \* \*

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Riccardo Jannone)